

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1029/2001 della Commissione del 29 maggio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1030/2001 della Commissione, del 28 maggio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti 3
- Regolamento (CE) n. 1031/2001 della Commissione, del 28 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1032/2001 della Commissione, del 29 maggio 2001, che stabilisce i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2001 nel settore del tabacco greggio** 17
- ★ **Regolamento (CE) n. 1033/2001 della Commissione, del 29 maggio 2001, che riduce, per la campagna 2001/2002, gli importi dell'aiuto per i limoni consegnati alla trasformazione in seguito al superamento del limite di trasformazione in taluni Stati membri** 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 1034/2001 della Commissione, del 29 maggio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, per quanto concerne l'apertura di un contingente tariffario per l'importazione di residui della fabbricazione degli amididi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 originari degli Stati Uniti d'America** 21

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/406/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 febbraio 2001, relativa al regime di aiuti «Viridian Growth Fund» notificato dal Regno Unito⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 334]** 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

2



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

2001/407/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 maggio 2001, che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2000 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi [notificata con il numero C(2001) 1231] 29**

2001/408/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 29 maggio 2001, che modifica per la settima volta la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1548] 32**

2001/409/CE:

- * **Decisione n. 3/2001 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 10 maggio 2001, che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione del Regno di Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti «core yarn» 35**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1029/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 maggio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	59,6
	999	59,6
0707 00 05	052	75,8
	068	71,8
	628	114,2
	999	87,3
0709 90 70	052	86,5
	999	86,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	57,1
	204	55,7
	220	63,5
	388	77,3
	600	60,1
	624	64,3
	999	63,0
0805 30 10	388	59,7
	999	59,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,3
	400	98,6
	508	74,4
	512	80,9
	524	85,5
	528	78,5
	804	99,7
	999	86,6
0809 20 95	052	444,5
	400	292,9
	608	391,3
	999	376,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1030/2001 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2270/2000 ⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1024/2001 della Commissione, del 23 maggio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 58.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,327
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 9000		2,327
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,597
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,597
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 20 91 9000		4,551
0401 20 99	– – – altri	0401 20 99 9000		4,551
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 11 9700		15,77
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– superiore al 17 %	0401 30 19 9700		15,77
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 35 % - superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % - superiore al 39 %	0401 30 31 9100 0401 30 31 9400 0401 30 31 9700		38,32 59,85 66,00
0401 30 39	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 35 % - superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % - superiore al 39 % -- superiore al 45 %:	0401 30 39 9100 0401 30 39 9400 0401 30 39 9700		38,32 59,85 66,00
0401 30 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 %	0401 30 91 9100 0401 30 91 9500		75,22 110,55
0401 30 99	--- altri: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale al 68 % - superiore al 68 %	0401 30 99 9100 0401 30 99 9500		75,22 110,55
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	0402 10 11 9000 0402 10 19 9000	(13)	5,000
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	0402 21 11 9900 0402 21 19 9900	(13)	61,00
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - aventi tenore, in peso, di materie grasse: - inferiore o uguale all'11 % - superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900	(13) (13) (13) (13)	5,000 53,70 56,70 61,00
0402 21 19	---- altri: ----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %: - inferiore o uguale al 17 % - superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % - superiore al 25 %	0402 21 19 9300 0402 21 19 9500 0402 21 19 9900	(13) (13) (13)	53,70 56,70 61,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	- Burro:			
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	--- Burro naturale:			
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	--- Burro ricombinato:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	--- Burro di siero di latte:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	-- altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	---- superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	---- uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	- altri:			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	-- altri	0405 90 90 9000		180,50

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini ⁽³⁾ :					
ex 0406 90 23	--- Edam	47	40	0406 90 23 9900	⁽³⁾	103,92
ex 0406 90 25	--- Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	⁽³⁾	102,80
ex 0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsøe:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	⁽³⁾	96,98
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	44	45	0406 90 76 9400	⁽³⁾	108,62
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	⁽³⁾	102,45
ex 0406 90 78	----- Gouda:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	⁽³⁾	102,26
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	⁽³⁾	105,98
	----- altri	45	55	0406 90 78 9500	⁽³⁾	104,35
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italice, Kernham, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	⁽³⁾	86,27
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	44	0406 90 81 9900	⁽³⁾	108,62
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	⁽³⁾	102,23
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	⁽³⁾	103,32
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	⁽³⁾	108,62
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	⁽³⁾	117,90
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	⁽³⁾	85,19
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	⁽³⁾	94,89
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	⁽³⁾	96,33

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 87 (segue)	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(³)	106,68
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(³)	106,68
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(³)	45,63
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(³)	104,74
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(³)	113,19
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(³)	103,92
ex 0406 90 88	----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 9100		—
	----- altri:					
	----- altri:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 9300	(³)	83,50

(³) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(¹³) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1031/2001 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2001**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle
Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a
4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2269/2000 ⁽⁶⁾, ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1024/2001 della Commissione, del 23 maggio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti. Tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 316 del 9.12.1994, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 58.

ALLEGATO

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0401 10	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	-- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,327
0401 10 90	-- altri	0401 10 90 9000		2,327
0401 20	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	-- inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,327
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,597
0401 20 19	--- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,327
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,597
	-- superiore al 3 %:			
0401 20 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 20 91 9000		4,551
0401 20 99	--- altri	0401 20 99 9000		4,551
0401 30	- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	-- inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		10,50
	- superiore al 17 %	0401 30 11 9700		15,77
0401 30 19	--- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- superiore al 17 %	0401 30 19 9700		15,77
	-- superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100		38,32
	- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400		59,85
	- superiore al 39 %	0401 30 31 9700		66,00
0401 30 39	--- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 9100		38,32
	- superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 9400		59,85
	- superiore al 39 %	0401 30 39 9700		66,00
	-- superiore al 45 %:			
0401 30 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 9100		75,22
	- superiore al 68 %	0401 30 91 9500		110,55
0401 30 99	--- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 9100		75,22
	- superiore al 68 %	0401 30 99 9500		110,55
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 10	- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (7):			
	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10 11	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 9000	(13)	5,000
0402 10 19	--- altri:	0402 10 19 9000	(13)	5,000
	-- altri:			
0402 10 91	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 9000	(14)	0,0500
0402 10 99	--- altri	0402 10 99 9000	(14)	0,0500
	- in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (7):			
0402 21	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
0402 21 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 9200	(13)	5,000
	- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 9300	(13)	53,70
	- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 9500	(13)	56,70
	- superiore al 25 %	0402 21 11 9900	(13)	61,00
	---- altri:			
0402 21 17	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	0402 21 17 9000	(13)	5,000
0402 21 19	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %:			
	- inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 9300	(13)	53,70
	- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 9500	(13)	56,70
	- superiore al 25 %	0402 21 19 9900	(13)	61,00
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			
0402 21 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 28 %	0402 21 91 9100	(13)	61,40
	- superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %	0402 21 91 9200	(13)	61,90
	- superiore al 29 % e inferiore o uguale al 45 %	0402 21 91 9350	(13)	62,50
	- superiore al 45 %	0402 21 91 9500	(13)	68,40
0402 21 99	---- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 28 %	0402 21 99 9100	(13)	61,40
	- superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %	0402 21 99 9200	(13)	61,90
	- superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %	0402 21 99 9300	(13)	62,50
	- superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %	0402 21 99 9400	(13)	66,80
	- superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %	0402 21 99 9500	(13)	68,40
	- superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %	0402 21 99 9600	(13)	74,20
	- superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %	0402 21 99 9700	(13)	77,40
	- superiore al 79 %	0402 21 99 9900	(13)	81,20
ex 0402 29	-- altri:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
	---- altri:			
0402 29 15	----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale all'11 %	0402 29 15 9200	(14)	0,0500
	- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 29 15 9300	(14)	0,5370

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
	- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 29 15 9500	(14)	0,5670
	- superiore al 25 %	0402 29 15 9900	(14)	0,6100
0402 29 19	----- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 29 19 9300	(14)	0,5370
	- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 29 19 9500	(14)	0,5670
	- superiore al 25 %	0402 29 19 9900	(14)	0,6100
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			
0402 29 91	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 29 91 9000	(14)	0,6140
0402 29 99	---- altri:			
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	- inferiore o uguale al 41 %	0402 29 99 9100	(14)	0,6140
	- superiore al 41 %	0402 29 99 9500	(14)	0,6680
	- altri:			
0402 91	-- senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %:			
0402 91 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7,4 %	0402 91 11 9370	(13)	8,340
0402 91 19	---- altri:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7,4 %	0402 91 19 9370	(13)	8,340
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 %:			
0402 91 31	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 9300	(13)	9,870
0402 91 39	---- altri:			
	- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 9300	(13)	9,870
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 %:			
0402 91 99	---- altri	0402 91 99 9000	(13)	41,60
0402 99	-- altri:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:			
0402 99 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	----- aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 %	0402 99 11 9350	(14)	0,2130
0402 99 19	---- altri:			
	----- aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 %	0402 99 19 9350	(14)	0,2130
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 45 %			
0402 99 31	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	----- ed aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 31 9150	(14)	0,2220

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0402 99 31 9300	(14)	0,2490
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	0402 99 31 9500	(14)	0,4290
0402 99 39	---- altri:			
	----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %, ed aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 39 9150	(14)	0,2220
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	- Burro:			
	-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	--- Burro naturale:			
0405 10 11	---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	--- Burro ricombinato:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	--- Burro di siero di latte:			
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	---- altro:			
	----- avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	----- uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	----- uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	-- altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	- Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	---- superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	---- uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	- altri:			
0405 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	-- altri	0405 90 90 9000		180,50

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini ⁽⁵⁾ :					
ex 0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere ⁽⁶⁾ :					
	-- altri:					
	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:					
ex 0406 30 31	---- inferiore o uguale al 48 %:					
	----- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 20 %	60		0406 30 31 9710	⁽⁵⁾	17,88
	----- uguale o superiore al 20 %	60	20	0406 30 31 9730	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 20 %	57		0406 30 31 9910	⁽⁵⁾	17,88
	----- uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	57	20	0406 30 31 9930	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 40 %	57	40	0406 30 31 9950	⁽⁵⁾	38,17
ex 0406 30 39	---- superiore al 48 %:					
	----- aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %	60	48	0406 30 39 9500	⁽⁵⁾	26,24
	----- uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	57	48	0406 30 39 9700	⁽⁵⁾	38,17
	----- uguale o superiore al 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	----- inferiore al 55 %	54	48	0406 30 39 9930	⁽⁵⁾	38,17
	----- uguale o superiore al 55 %	54	55	0406 30 39 9950	⁽⁵⁾	43,16
ex 0406 30 90	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	54	79	0406 30 90 9000	⁽⁵⁾	45,28
ex 0406 90 23	--- Edam	47	40	0406 90 23 9900	⁽⁵⁾	103,92
ex 0406 90 25	--- Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	⁽⁵⁾	102,80
ex 0406 90 27	--- Butterkäse	52	45	0406 90 27 9900	⁽⁵⁾	93,10
ex 0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsoe:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %					
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	⁽⁵⁾	96,98
	----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	46	55	0406 90 76 9400	⁽⁵⁾	108,62
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	⁽⁵⁾	102,45

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon- tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 78	----- Gouda:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	(⁵)	102,26
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	(⁵)	105,98
	----- altri	45	55	0406 90 78 9500	(⁵)	104,35
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	(⁵)	86,27
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	45	0406 90 81 9900	(⁵)	108,62
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	(⁵)	102,23
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	(⁵)	103,32
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	(⁵)	108,62
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	(⁵)	117,90
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	(⁵)	85,19
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	(⁵)	94,89
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	(⁵)	96,33
	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(⁵)	106,68
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(⁵)	106,68
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(⁵)	45,63
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(⁵)	104,74
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(⁵)	113,19
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(⁵)	103,92

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 88	----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %: ----- formaggi ottenuti da siero di latte ----- altri: ----- altri: ----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: ----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 9100 0406 90 88 9300	(⁵)	— 83,50

(⁵) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(⁶) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo degli aiuti. Per l'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nell'apposita dichiarazione se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.

(⁷) L'ammontare dell'aiuto per il latte condensato congelato è pari a quello applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e, rispettivamente, 0402 99.

(¹³) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano o meno state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(¹⁴) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche diverse dal saccarosio, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche diverse dal saccarosio non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.

L'importo dell'aiuto per 100 kg di prodotto di cui a questa voce è pari alla somma dei seguenti elementi:

a) importo per kg indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, del saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche aggiunte per 100 kg di prodotto finito.

REGOLAMENTO (CE) N. 1032/2001 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 2001****che stabilisce i quantitativi del limite di garanzia autorizzati ad essere trasferiti ad un altro gruppo di varietà per il raccolto 2001 nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2001 fissati dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001 ⁽³⁾. L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 consente alla Commissione di autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà ad un altro. Tali trasferimenti non comportano una spesa supplementare tra gruppi di varietà a carico del FEAOG, né un aumento del limite di garanzia globale stabilito per ciascuno Stato membro.
- (2) Il presente regolamento deve essere applicabile il più rapidamente possibile e assai prima della scadenza prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione

stabilita all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 385/2001 ⁽⁵⁾.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2001 gli Stati membri sono autorizzati a trasferire ad un altro gruppo di varietà, anteriormente al termine per la conclusione dei contratti di coltivazione previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98, i quantitativi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18.

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà a un altro gruppo di varietà

Stato membro	Gruppo di varietà dal quale è effettuato il trasferimento	Gruppo di varietà verso il quale è effettuato il trasferimento
FRANCIA	3 134,9 t di dark air-cured (gruppo III)	1 203,7 t di flue-cured (gruppo I)
		1 398,6 t di light air-cured (gruppo II)
GERMANIA	15,5 t di dark air-cured (gruppo III)	11,4 t di flue-cured (gruppo I)
		1,8 t di light air-cured (gruppo II)
GRECIA	895 t di sun-cured (gruppo V)	715,9 t di flue-cured (gruppo I)
SPAGNA	4 111,2 t di dark air-cured (gruppo III)	620 t di flue-cured (gruppo I)
		3 336,2 t di light air-cured (gruppo II)
ITALIA	1 000 t di Katerini e varietà simili (gruppo VII)	365 t di flue-cured (gruppo I)
		365 t di light air-cured (gruppo II)
		270 t di fire-cured (gruppo IV)

REGOLAMENTO (CE) N. 1033/2001 DELLA COMMISSIONE**del 29 maggio 2001****che riduce, per la campagna 2001/2002, gli importi dell'aiuto per i limoni consegnati alla trasformazione in seguito al superamento del limite di trasformazione in taluni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha fissato, per i limoni, un limite comunitario di trasformazione, suddiviso per Stato membro, conformemente all'allegato II di tale regolamento. A norma del paragrafo 2 dello stesso articolo 5, in caso di superamento del limite comunitario, l'aiuto fissato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto nel corso delle tre campagne o periodo equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.
- (2) In virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1169/97 della Commissione, del 26 giugno 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio che istituisce un regime di aiuto ai produttori di taluni agrumi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2729/1999 ⁽⁴⁾, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di limoni trasformati con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 37 671 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento si è constatato un superamento dei limiti italiano. Gli importi dell'aiuto per i limoni previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2001/2002 devono pertanto essere diminuiti del 12,17 % in Italia.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2002/2002, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i limoni consegnati alla trasformazione sono modificati come segue:

(in EUR/100 kg)

	Contratti pluriennali	Contratti di campagna	Singoli produttori
Italia	9,24	8,04	7,23

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.⁽³⁾ GU L 169 del 27.6.1997, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 35.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1034/2001 DELLA COMMISSIONE
del 29 maggio 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 6/2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, per quanto concerne l'apertura di un contingente tariffario per l'importazione di residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1804/98 del Consiglio, del 14 agosto 1998, che stabilisce un dazio autonomo applicabile ai residui della fabbricazione degli amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20 e che introduce un contingente tariffario per le importazioni di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (farina glutinata di granturco — corn gluten feed) dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, originarie degli Stati Uniti d'America⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 6/2001 della Commissione⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di residui della fabbricazione degli amidi di granturco originari degli Stati Uniti d'America dal quinto giorno successivo alla data della decisione dell'organo di conciliazione dell'OMC che riconosce che la misura di salvaguardia applicata dagli Stati Uniti sotto forma di restrizione quantitativa alle importazioni di glutine di frumento provenienti, tra l'altro, dalla Comunità è incompatibile con l'accordo OMC. La summenzionata decisione è stata adottata il 19 gennaio 2001. Di conseguenza, il contingente è stato aperto il 24 gennaio 2001.
- (2) Poiché è nota la data definitiva di apertura del contingente, il volume del contingente dev'essere modificato proporzionalmente al periodo di apertura, ossia 128 giorni dal 24 gennaio 2001 al 31 maggio 2001. Pertanto, il volume del contingente dev'essere modificato portandolo a 128/365 del quantitativo di 2 730 000 tonnellate stabilito dal regolamento (CE) n. 1804/98 per un intero anno contingente, ossia a 957 370 tonnellate.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CE) n. 6/2001 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente dal 24 gennaio 2001 al 31 maggio 2001 (in tonnellate)	Dazio applicabile al contingente
09.0400	2303 10 19 2309 90 20	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco	957 370	5 EUR/t»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 233 del 20.8.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2001

relativa al regime di aiuti «Viridian Growth Fund» notificato dal Regno Unito

[notificata con il numero C(2001) 334]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/406/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato ⁽¹⁾ gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 14 settembre 1999, le autorità britanniche hanno notificato un aiuto relativo alla costituzione e alla gestione del fondo di capitale di rischio «Viridian Growth Fund».
- (2) La Commissione ha richiesto informazioni supplementari il 12 novembre 1999 e ha inviato un sollecito il 22 dicembre 1999. Le autorità britanniche hanno risposto con lettera del 14 gennaio 2000, senza tuttavia fornire tutte le informazioni richieste il 12 novembre 1999. La Commissione ha pertanto inviato un secondo sollecito in data 10 marzo 2000, a seguito del quale le autorità britanniche hanno risposto con lettera del 28 marzo 2000. La Commissione ha richiesto ulteriori informazioni supplementari il 12 maggio 2000. Le autorità britanniche hanno risposto con lettera del 14 giugno 2000.
- (3) Con lettera dell'8 agosto 2000 ⁽²⁾, la Commissione ha informato il Regno Unito della sua decisione di avviare il

procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al Viridian Growth Fund.

- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito al regime di aiuti di cui trattasi.
- (5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte degli interessati.
- (6) La risposta ufficiale delle autorità britanniche è pervenuta con lettera dell'8 settembre 2000.
- (7) Il 19 settembre 2000, la Commissione ha richiesto chiarimenti e l'8 novembre 2000 i servizi della Commissione e le autorità britanniche hanno avuto un incontro nel corso del quale sono state discusse le questioni sollevate dalla Commissione.
- (8) Le autorità britanniche hanno risposto formalmente alle richieste di chiarimenti della Commissione in data 15 dicembre 2000.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

Obiettivo del regime

- (9) L'obiettivo del regime, quale notificato e successivamente modificato dalle autorità britanniche nel corso del procedimento, è quello di ovviare alla carenza di capitali di rischio in favore delle piccole imprese (PI) dell'Irlanda del

⁽¹⁾ GU C 266 del 16.9.2000, pag. 9.

⁽²⁾ Riferimento: SG (2000) D/106067.

⁽³⁾ GU C 266 del 16.7.2000, pag. 9.

Nord, quali definite in conformità della raccomandazione relativa alle PMI ⁽¹⁾. Il Fondo investirà nelle PI operanti nel settore manifatturiero e nei servizi commerciali, imprese che incontrano difficoltà nel reperire finanziamenti dalle fonti esistenti.

- (10) Al fine di attirare investitori istituzionali su questo mercato, decisamente sottorappresentato nell'Irlanda del Nord e considerato particolarmente rischioso, le autorità britanniche ritengono di dover fornire determinati incentivi e contribuire in tal modo allo sviluppo di un fondo di capitale di rischio a carattere regionale, denominato Viridian Growth Fund.

Base giuridica

- (11) La base giuridica del regime è costituita dall'articolo 7 del decreto relativo allo sviluppo industriale nell'Irlanda del Nord [Industrial Development (Northern Ireland) Order] del 1982, nonché dall'atto costitutivo del Fondo e dagli indirizzi relativi alla gestione.

Statuto del Fondo e struttura della società

- (12) Il fondo assumerà la forma di una società, per la precisione di una società in accomandita, registrata a norma del Limited Partnerships Act del 1907, quale modificato nel corso degli anni, con il nome di Viridian Growth Fund LP. La società ha un socio accomandatario, il quale è responsabile della conduzione e della gestione dell'attività della società ed è autorizzato a nominare un gestore. Il gestore del Fondo è stato selezionato attraverso una procedura che prevedeva un bando di gara. Il Fondo sarà dotato di un capitale complessivo di 10 milioni di GBP. Per la costituzione del fondo ⁽²⁾ verrà concesso un finanziamento pubblico di 3,34 milioni di GBP, cui si affiancano finanziamenti privati, nonché un finanziamento pari a 3,3 milioni di GBP della Banca europea per gli investimenti (BEI). I finanziamenti privati sono così suddivisi: 2 milioni di GBP da parte del Viridian Group plc (la compagnia privata di energia elettrica dell'Irlanda del Nord), 1 milione di GBP da parte del Fondo pensione dei dipendenti pubblici dell'Irlanda del Nord (Northern Ireland Local Government Officers Superannuation Scheme) e 0,33 milioni di GBP da parte di Abbey National.
- (13) Le autorità britanniche sono tuttavia intenzionate a reperire altri investitori privati attraverso inserzioni nelle testate finanziarie di tutta Europa. Attualmente, stanno esaminando la possibilità di pubblicare inserzioni nell'edizione internazionale del *Financial Times* e nella publi-

cazione mensile della European Venture Capital Association.

Durata

- (14) La fase di investimento del Fondo sarà completata entro la fine del dicembre 2004, come sostenuto dalle autorità britanniche nella lettera del 14 gennaio 2000.

Condizioni del Fondo relative agli investimenti e alla remunerazione secondo la notifica e le successive modifiche trasmesse dalle autorità britanniche

- (15) Gli apporti al Fondo proseguiranno per un periodo che corrisponda all'incirca al tasso annuo di investimento del Fondo nelle PI. A copertura degli investimenti, che dovrebbero estendersi su un periodo di cinque anni, sono state previste cinque tranches di investimenti da parte dei soci del Fondo. Per ciascuna tranche, agli investitori nel Fondo saranno richiesti apporti in proporzione alla loro partecipazione al Fondo stesso. Il Fondo dovrebbe inoltre essere gestito in modo tale da consentire il rimborso di tutto il capitale investito dal settore privato e da quello pubblico e da corrispondere un tasso di rendimento accettabile sul capitale investito.
- (16) Il reddito realizzato dal Fondo sarà ridistribuito agli investitori in quattro fasi. In una prima fase, si procederà al rimborso di tutti gli investitori privati e della BEI fino a quando entrambi non abbiano recuperato la totalità del loro investimento. In una seconda fase, gli investitori suddetti riceveranno un tasso di rendimento interno pari al 10 % l'anno. In una terza fase, ulteriori redditi realizzati dal portafoglio saranno corrisposti in via preferenziale agli investitori del settore pubblico fino a quando questi non abbiano recuperato la totalità dell'investimento iniziale di 3,34 milioni di GBP. In una quarta fase, il settore pubblico riceverà un tasso di rendimento interno pari al 2,2 % l'anno.
- (17) Qualora il Fondo dovesse registrare delle perdite, le perdite nette di utili e le (eventuali) perdite nette di capitali saranno in un primo tempo interamente imputate al Department of Enterprise Trade & Investment (DETI) fino ad azzerare la totalità del suo investimento nel Fondo. Le ulteriori perdite nette di utili e perdite nette di capitali saranno ripartite tra gli altri investitori in proporzione alla loro partecipazione al Fondo.
- (18) Secondo quanto previsto dalle autorità britanniche, il socio accomandatario riceverà un compenso per l'attività amministrativa, basato in parte sui risultati registrati dal Fondo.

Si può quindi concludere che il DETI, oltre ad assumersi un rischio maggiore, accetta anche un tasso di rendimento inferiore rispetto agli altri investitori.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

⁽²⁾ Il finanziamento da parte del settore pubblico è fornito dal Department of Enterprise Trade & Investment (DETI) e in parte rifinanziato dal FESR.

Investimenti effettuati dal Fondo nelle PI

(19) Secondo quanto notificato dalle autorità britanniche, le operazioni del Fondo saranno soggette a determinate limitazioni. Il Fondo potrà quindi effettuare investimenti, sotto forma di prestiti e di partecipazioni, per un importo massimo di 600 000 GBP per ogni singola PI:

- *Prestiti*: i prestiti (subordinati, non garantiti) saranno concessi ad un tasso d'interesse superiore di 1-3 punti percentuali rispetto al tasso d'interesse applicato dalle banche commerciali per i prestiti garantiti.
- *Capitale azionario ordinario*: le PI cederanno una parte delle loro azioni ordinarie in cambio del capitale in esse investito.

(20) Il Fondo non investirà in imprese in difficoltà, quali definite negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾.

(21) Il Fondo non investirà in imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti di cui all'allegato I del trattato. Non potrà inoltre effettuare investimenti in settori sensibili per i quali esistono normative comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato.

(22) Secondo quanto sostenuto dalle autorità britanniche, il Fondo investirà esclusivamente in imprese che intendano avviare un programma di espansione che preveda investimenti in capitale fisso o attività immateriali del tipo descritto al punto 4.4 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽²⁾.

(23) Gli aiuti finanziari del Fondo saranno mantenuti separati da altri programmi regionali o nazionali, ma in caso di ricorso concomitante a tali regimi, il governo britannico si è impegnato a limitare gli aiuti complessivi al massimo (40 %) fissato in conformità dello statuto attualmente in vigore per l'Irlanda del Nord in relazione agli aiuti di Stato.

III. AVVIO DEL PROCEDIMENTO A NORMA DELL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO CE

(24) Nella sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al Viridian Growth Fund ⁽³⁾, la Commissione ha espresso diverse perplessità in merito alla compatibilità delle misure di aiuto notificate con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato:

- a) innanzitutto, le autorità britanniche hanno giustificato il trattamento preferenziale riservato agli investitori privati del Fondo come necessario al fine di incentivarne la partecipazione al Fondo. Nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha espresso dubbi circa il fatto che l'assunzione a carico di una parte considerevole del rischio degli investitori privati ed il beneficio accordato a questi ultimi in relazione alle condizioni di apporto dei

fondi, fossero effettivamente legati a spese che possono essere considerate costi ammissibili a norma di una delle comunicazioni o discipline della Commissione in base alle quali è possibile autorizzare aiuti di Stato.

- b) In secondo luogo, la Commissione ha anche messo in dubbio il fatto che l'aiuto alle imprese nelle quali vengono effettuati gli investimenti riguardi investimenti iniziali quali definiti dalla precedente Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾ o dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ⁽⁵⁾ o altre spese che costituiscono costi ammissibili a norma di altre comunicazioni o discipline della Commissione.

(25) Nella decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha inoltre precisato che avrebbe valutato se la stessa società in accomandita, vale a dire lo strumento attraverso il quale opera il Fondo, non debba a sua volta essere considerata anche come un'impresa beneficiaria dell'aiuto.

IV. COMMENTI DEL REGNO UNITO

(26) Con lettera dell'8 settembre 2000, il Regno Unito ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla decisione della Commissione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione al Fondo. Tali osservazioni sono riassunte in appresso.

- a) Il governo del Regno Unito ha presentato la proposta di costituzione del Fondo in quanto i potenziali investitori non appaiono disposti ad effettuare investimenti di entità pari a quella prevista dal Fondo. La proposta intende quindi ovviare ad un'effettiva disfunzione del mercato che pone le imprese dell'Irlanda del Nord destinatarie della misura in una posizione svantaggiata.

- b) Le imprese in questione non sono infatti in grado di reperire o attirare capitale azionario nell'Irlanda del Nord per importi compresi tra 50 000 e 300 000 GBP; la questione se esse possano permettersi di attirare tale capitale non è pertinente: attualmente non si tratta infatti di un'opzione praticabile e pertanto tali imprese non ottengono finanziamenti.

- c) Le autorità britanniche hanno sottolineato che un tasso d'interesse superiore di 1-3 punti percentuali a quello applicato dalle banche è comunque un tasso significativo per l'Irlanda del Nord, dove le banche sono in concorrenza tra loro per offrire prestiti garantiti a bassi margini di interesse.

- d) Il regime deve operare in modo selettivo, considerato che i fondi sono limitati e la domanda potenziale è elevata, ragione per cui il gestore del Fondo deve prendere decisioni discrezionali.

⁽¹⁾ GU C 288 del 9.10.1999.

⁽²⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU C 266 del 16.9.2000, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

- e) L'incentivo offerto agli investitori privati del Fondo è limitato al minimo necessario per assicurare la partecipazione del settore privato. Il Fondo metterà a disposizione delle imprese dell'Irlanda del Nord fonti di capitale di rischio, in modo da ovviare alla disfunzione del mercato piuttosto che provocare una distorsione eccessiva della concorrenza.
- f) Le autorità britanniche respingono l'ipotesi che l'esistenza del Fondo possa ridurre il numero o l'attrattiva delle opportunità di investimento disponibili per altri potenziali investitori eventualmente interessati ad operare nello stesso mercato. Tutti i potenziali investitori istituzionali sono stati contattati in merito al loro eventuale sostegno al Fondo e tutti hanno avuto la possibilità di partecipare. Inoltre, nessun Fondo esistente era per il momento in grado di soddisfare il fabbisogno di investimento della fascia di imprese obiettivo dell'iniziativa, che non sembrano quindi presentare alcuna attrattiva per gli investitori. Gli investitori potenziali continueranno a trovare opportunità interessanti di investimento diverse da quelle cui si rivolge il Fondo.
- g) L'obiettivo del sostegno agli investimenti è quello di consentire alle imprese beneficiarie di procedere ad una rapida espansione della loro attività, e non quello di ridurre le loro spese correnti. Gli investimenti proposti a carico del Fondo non possono pertanto essere considerati aiuti al funzionamento.
- h) Una società in accomandita è un accordo mediante il quale privati e organizzazioni convengono di svolgere un'attività in comune ai fini della realizzazione di un profitto. Il funzionamento della società è disciplinato dall'atto costitutivo della stessa (Limited Partnership Agreement). Una società in accomandita non è una persona giuridica distinta dai suoi soci. Inoltre, in tal caso, ai fini del trattamento riservato dalle autorità fiscali ai singoli soci (investitori nella società o, in questo caso, nel Fondo) è come se i soci stessi avessero effettuato direttamente investimenti nel portafoglio di imprese sottostante. In altre parole, il fisco valuta la posizione dei singoli soci accomandanti per quanto concerne i rispettivi debiti d'imposta risultanti dagli utili e dalle plusvalenze conseguiti a seguito della partecipazione nella società o nel Fondo. I soci accomandanti non vengono tassati due volte, in quanto società e in quanto singoli soci. Il Regno Unito sostiene che se si ritiene che i singoli soci beneficino dell'aiuto, attribuire l'aiuto anche alla società in accomandita costituirebbe un doppio computo e non sarebbe quindi corretto.
- (27) L'8 novembre 2000 si è svolta una riunione tra la Commissione e le autorità britanniche e il 15 dicembre 2000 è stata inviata alla Commissione una lettera formale nella quale venivano proposte determinate

modifiche. Tali modifiche sono integrate nella descrizione del regime di cui alla sezione II.

V. VALUTAZIONE DEL REGIME

Esistenza dell'aiuto

- (28) La persona giuridica costituita dal Fondo è una società in accomandita che, in base alla normativa fiscale britannica, non è considerata come una persona giuridica distinta dai suoi soci. Ai fini del caso in esame, pertanto, il Fondo e i suoi investitori sono considerati dalla Commissione come uno stesso, unico livello.
- (29) La Commissione osserva che le condizioni accordate agli investitori nel Fondo sono state modificate nel corso del procedimento. Inoltre, le autorità britanniche si sono impegnate a reperire, a livello europeo, ulteriori investitori privati per il Fondo. Permangono tuttavia differenze a scapito del DETI in relazione alla remunerazione prevista per il DETI e per gli altri investitori nel Fondo. La partecipazione del DETI nel Fondo avviene mediante risorse statali. Malgrado l'obiettivo dichiarato del regime sia quello di promuovere l'accesso al capitale di rischio, la Commissione non può pertanto escludere che, alla luce delle sue particolarità, il regime possa comportare aiuti agli investitori/al Fondo e alle imprese nelle quali il Fondo effettuerà gli investimenti.
- (30) Tali aiuti agli investitori/al Fondo e alle imprese nelle quali il Fondo effettuerà gli investimenti potrebbero falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra gli Stati membri ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Va infatti tenuto conto dell'elevato grado di concorrenza sul mercato finanziario, le cui dimensioni sono almeno di portata europea, e del fatto che le piccole imprese dell'Irlanda del Nord, nelle quali il Fondo investirà, vedranno accrescersi notevolmente la loro capacità di competere con imprese di altri Stati membri.
- (31) Il regime è stato preventivamente notificato, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

Compatibilità dell'aiuto

- (32) Dopo aver stabilito che il Fondo può comportare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, la Commissione ne ha quindi esaminato la compatibilità con una delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE.
- (33) La Commissione ritiene che le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE non siano applicabili, in quanto la misura di aiuto non persegue nessuno degli obiettivi elencati in tale articolo del trattato, ipotesi che del resto non è neppure stata avanzata dal Regno Unito.
- (34) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE non è applicabile in quanto nessuna zona dell'Irlanda del Nord è ammessa a beneficiare di aiuti regionali a norma di tale disposizione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La carta degli aiuti regionali relativa al Regno Unito per il periodo 2000-2006, approvata dalla Commissione come aiuto di Stato numero N 265/2000 [lettera di approvazione SG (2000) D/106293 del 17.8.2000], precisa che l'Irlanda del Nord è una regione di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), e che si tratta di una regione eccezionale sulla base della nota 44 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9).

- (35) Gli aiuti nell'ambito del regime considerato non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro o a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. La Commissione ritiene pertanto che al Fondo non siano applicabili né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), né l'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE.
- (36) Alla luce di quanto suesposto, la Commissione ha stabilito che l'unica base possibile per poter ritenere la misura compatibile con il mercato comune sia l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.
- (37) La Commissione osserva che l'Irlanda del Nord è una regione assistita ai sensi della nota 44 degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁽¹⁾. La Commissione richiama la sua posizione costante secondo cui le PMI risentono di una serie di svantaggi che possono rallentarne lo sviluppo. Uno dei principali svantaggi è la difficoltà di ottenere capitali e crediti, fenomeno dovuto prevalentemente alle informazioni imperfette, alla scarsa propensione al rischio dei mercati finanziari e alle limitate garanzie che le PMI sono in grado di offrire. La Commissione ricorda inoltre che la Comunità persegue una politica, come ribadito ad esempio nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona, volta a ... riorientare i finanziamenti verso il sostegno all'avviamento di imprese, alle imprese ad alta tecnologia e alle microimprese, nonché verso altre iniziative a capitale di rischio proposte dalla BEI⁽²⁾. La Commissione rileva infine quanto segue:
- a) Lo studio più approfondito sul finanziamento delle PMI nell'Irlanda del Nord, condotto dalla Ulster Society of Chartered Accountants, rivela l'esistenza di una disfunzione del mercato nella fascia inferiore del mercato del capitale di rischio. D'altronde l'intervento pubblico risulta decisivo per la costituzione del Fondo; nessun investitore privato sarebbe infatti disposto ad investire alle stesse condizioni del settore pubblico. Senza l'intervento dello Stato, la costituzione del Fondo non sarebbe pertanto possibile.
- b) Una delle modifiche delle condizioni inizialmente notificate alla Commissione prevede che il Fondo effettui investimenti solo qualora la società beneficiaria (la PI) intenda procedere ad un programma di espansione definito in un piano aziendale di accompagnamento. Le decisioni di investimento saranno incentrate sulla natura del prodotto, sul mercato, sul piano di sviluppo, sulla qualità ed il know-how degli amministratori e sulla disponibilità di personale qualificato.
- c) In base ad un'ulteriore modifica delle condizioni inizialmente notificate alla Commissione, le autorità britanniche rivedranno l'attuale atto costitutivo della società in accomandita al fine di assicurare che, per ogni tranche di investimento effettuato dal Fondo, gli apporti richiesti a ciascun investitore siano proporzionali alla sua partecipazione al Fondo stesso. Pertanto, gli unici vantaggi per i soci privati riguardano la ripartizione dei profitti generati dagli investimenti e non l'apporto dei fondi. Questo significa che gli investitori privati (e la BEI, che effettua gli investimenti alle stesse condizioni) sono tenuti a rischiare i loro capitali ben prima del conseguimento dei primi profitti.
- d) La totalità dei fondi investiti dagli investitori privati ammonta al 33 %, percentuale che può essere considerata sostanziale, e la totalità dei fondi investiti alle stesse condizioni (vale a dire, sia da parte degli investitori privati che della BEI) ammonta al 66 %. Questa situazione permette di garantire che le considerazioni di natura commerciale svolgeranno un ruolo chiave nelle decisioni di investimento del Fondo, il che contribuirà inoltre a limitare le distorsioni della concorrenza determinate dall'aiuto alle imprese destinarie degli investimenti.
- e) È intenzione esplicita delle autorità britanniche che il Fondo debba essere gestito in modo tale da consentire il rimborso di tutto il capitale investito dal settore privato e da quello pubblico e da corrispondere un tasso di rendimento accettabile sul capitale investito.
- f) Il gestore del Fondo è stato selezionato mediante una gara di appalto il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale⁽³⁾ e la sua remunerazione è basata in parte sui risultati conseguiti dal Fondo. Anche questi elementi dovrebbero conferire al Fondo un carattere maggiormente commerciale.
- g) La Commissione prende infine atto dell'impegno delle autorità britanniche a mantenere gli interventi del Fondo separati da altri programmi regionali o nazionali. Tuttavia, qualora si dovesse verificare un ricorso concomitante a tali regimi, le autorità britanniche si sono impegnate a limitare gli aiuti totali al massimale (40 %) fissato in conformità dell'attuale statuto in vigore per l'Irlanda del Nord in relazione agli aiuti di Stato. Considerati tuttavia i problemi inerenti ad un calcolo dell'intensità degli aiuti nel caso di partecipazione al capitale azionario, tale limitazione può applicarsi soltanto nel caso dei prestiti.
- (38) Sulla base della situazione delineata, la Commissione conclude che, nella misura in cui la costituzione e l'attività del Fondo comportano un aiuto, questo è limitato al minimo necessario e non altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

⁽¹⁾ GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

⁽²⁾ Consiglio europeo di Lisbona, conclusioni della presidenza del 24.3.2000.

⁽³⁾ GU S 136 del 17.7.1998, pag. 215.

- (39) Le conclusioni di cui sopra sono avvalorate dal fatto che, nel corso dell'indagine formale, non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati.
- (40) La Commissione prende atto dell'impegno delle autorità britanniche a notificare qualsiasi utilizzo del Fondo che non sia autorizzato dalla presente decisione, ovvero dal regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾, dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minima («de minimis») ⁽²⁾, o dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽³⁾.
- (41) Sulla base di quanto suesposto, la Commissione ritiene che, a seguito delle modifiche apportate, il Viridian Growth Fund, nella misura in cui comporta un aiuto, è ammissibile a beneficiare di una deroga a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione conclude pertanto che il regime è compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Tenuto conto delle modifiche proposte, il Viridian Growth Fund è da considerarsi compatibile con il mercato comune. L'esecuzione di detto regime è di conseguenza autorizzata.

Articolo 2

In aggiunta alle informazioni relative a qualsiasi progetto diretto a protrarre il finanziamento, ovvero ad estendere o modificare il regime di cui all'articolo 1, che debbono essere comunicate a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, le autorità britanniche presentano alla Commissione una relazione annuale contenente informazioni dettagliate che consentano alla Commissione di valutare i risultati del regime e stabilire se i suoi effetti positivi continuino a prevalere sulle eventuali distorsioni della concorrenza.

Articolo 3

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.

⁽³⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2001

che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2000 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2001) 1231]

(2001/407/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, definiti dal regolamento (CEE, CECA, Euratom) n. 259/68 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 106/2001 del Consiglio ⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° luglio 2000 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.
- (2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttivi ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.
- (3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° novembre e 1° dicembre 2000, taluni di detti coefficienti correttivi, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della

vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2000, i coefficienti correttivi, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2001.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 326 del 22.12.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 19 del 20.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 11 del 16.1.2001, pag. 50.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori agosto 2000
Angola	63,1
Bulgaria	67,7
Ghana	28,9
Libano	103,4
Madagascar	66,5
Malawi	27,5
Repubblica federale iugoslava	23,4
Sudan	43,5
Suriname	94,5
Ucraina	115,8

Sedi di servizio	Coefficienti correttori settembre 2000
Albania	120,4
Angola	69,4
Ghana	26,9
Repubblica federale iugoslava	28,7
Suriname	90,5
Zimbabwe	58,1

Sedi di servizio	Coefficienti correttori ottobre 2000
Angola	75,3
Ghana	27,8
Haiti	92,8
Malawi	31,1
Repubblica federale iugoslava	35,3
Suriname	101,9

Sedi di servizio	Coefficienti correttori novembre 2000
Albania	114,0
Angola	84,9
Ghana	29,8
Malawi	28,1
Repubblica federale iugoslava	43,6
Suriname	117,6
Zimbabwe	49,8

Sedi di servizio	Coefficienti correttori dicembre 2000
Angola	97,9
Ciad	103,0
Ghana	32,7
Guinea-Bissau	122,3
Malawi	28,0
Messico	96,8
Repubblica dominicana	91,8
Repubblica federale iugoslava	36,0
Romania	52,8
Suriname	71,0
Uganda	96,7
Zambia	69,2
Zimbabwe	54,2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2001

che modifica per la settima volta la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2001) 1548]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/408/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della denuncia di focolai dell'afta epizootica nei Paesi Bassi, la Commissione ha adottato la decisione 2001/223/CE recante misure di protezione contro l'afta epizootica nei Paesi Bassi ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/389/CE ⁽⁵⁾.
- (2) La situazione dell'afta epizootica in alcune parti dei Paesi Bassi rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altre parti del territorio di questo paese e di altri Stati membri in seguito all'immissione sul mercato e agli scambi di animali artiodattili vivi e di loro prodotti derivati. Tuttavia, l'ultimo caso è stato segnalato il 21 aprile 2001.
- (3) Conformemente all'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, le restrizioni applicate alle zone che circondano i focolai di Ee-Anjum e Osterwolde sono state soppresse.
- (4) Data l'evoluzione della malattia risulta pertanto opportuno rettificare ulteriormente la regionalizzazione, il che implica un adeguamento delle disposizioni relative alla

macellazione degli animali in provenienza dalle zone di cui all'allegato I nei macelli situati in tali zone per il consumo locale e l'adozione di disposizioni per i movimenti di animali sensibili, del loro sperma e dei loro embrioni.

- (5) È inoltre opportuno abolire le restrizioni sui movimenti degli equidi situati nelle zone elencate nell'allegato I.
- (6) La decisione 2001/327/CE della Commissione ⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/394/CE ⁽⁸⁾, riguarda le limitazioni dei movimenti degli animali di specie sensibili per quanto riguarda l'afta epizootica.
- (7) La decisione 2001/246/CE della Commissione ⁽⁹⁾, modificata dalla decisione 2001/279/CE ⁽¹⁰⁾, stabilisce le condizioni di lotta e di eradicazione dell'afta epizootica nei Paesi Bassi in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 85/511/CEE.
- (8) In occasione della riunione del comitato veterinario permanente tenutasi il 23 maggio 2001, i Paesi Bassi hanno ribadito quanto segue in merito alla proposta di modifica della decisione 2001/223/CE:
- verranno effettuati continui controlli sul traffico in transito dalle zone elencate nell'allegato I alle zone elencate nell'allegato II e verso il resto del paese, per evitare movimenti di animali vivi delle specie sensibili,
 - le carni destinate al commercio intracomunitario e all'esportazione saranno tenute separate dalle carni provviste del bollo sanitario a norma della decisione 2001/305/CE e dovranno provenire da stabilimenti in cui non vi siano carni recanti il bollo sanitario di cui alla decisione 2001/305/CE.
- (9) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato veterinario permanente prevista per il 5 e 6 giugno 2001 e, se necessario, le misure prese verranno adattate.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 29.⁽⁵⁾ GU L 137 del 19.5.2001, pag. 36.⁽⁶⁾ GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.⁽⁷⁾ GU L 115 del 25.4.2001, pag. 12.⁽⁸⁾ GU L 138 del 22.5.2001, pag. 36.⁽⁹⁾ GU L 88 del 28.3.2001, pag. 21.⁽¹⁰⁾ GU L 96 del 6.4.2001, pag. 19.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2001/223/CE della Commissione è modificata come segue:

1) Il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), primo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«— le carni sono ottenute da animali di specie sensibili originari delle zone elencate nell'allegato I,».

2) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

1. Fatta salva la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, e in deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, lo sperma bovino surgelato raccolto successivamente al 20 febbraio 2001 può essere destinato agli scambi intracomunitari alle condizioni seguenti.

a) Lo sperma è conforme ad una delle condizioni seguenti:

- è stato raccolto tra il 20 febbraio e il 18 maggio 2001 da animali che durante questo periodo hanno soggiornato costantemente presso un centro di raccolta situato nelle province di Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant o Limburg e sono rispettati i seguenti requisiti:
 - il centro di raccolta è situato in una zona in cui negli ultimi 12 mesi non si sono manifestati focolai di afta epizootica entro un raggio di 30 km dal centro,
 - nessun animale del centro è stato vaccinato contro l'afta epizootica,
 - tutti gli animali di specie sensibili del centro di raccolta sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame clinico per l'individuazione dell'afta epizootica svolto sotto la responsabilità del veterinario ufficiale,
- è stato raccolto tra il 20 febbraio e il 31 maggio 2001 da animali che durante questo periodo hanno soggiornato costantemente presso un centro di raccolta situato nelle province di Drenthe, Groningen, Friesland, Utrecht, Flevoland, Overijssel o Gelderland e sono rispettati i seguenti requisiti:
 - il centro di raccolta non è situato in una delle zone stabilite ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE,
 - il centro di raccolta non è situato in una delle zone di vaccinazione stabilite ai sensi della decisione 2001/246/CE, modificata dalla decisione 2001/279/CE,
 - il centro di raccolta è situato in una zona in cui negli ultimi 12 mesi non si sono manifestati focolai di afta epizootica entro un raggio di 30 km dal centro,
 - nessun animale del centro è stato vaccinato contro l'afta epizootica,

— tutti gli animali di specie sensibili del centro di raccolta sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame clinico per l'individuazione dell'afta epizootica svolto sotto la responsabilità del veterinario ufficiale,

— tutti gli animali di specie sensibili del centro di raccolta sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'afta epizootica, svolto su campioni prelevati sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.

b) Lo sperma surgelato conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a) è soggetto ai requisiti di certificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

2. Fatta salva la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, e in deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, gli embrioni bovini surgelati raccolti successivamente al 20 febbraio 2001 possono essere destinati agli scambi intracomunitari alle condizioni seguenti.

a) Gli embrioni sono conformi ad una delle condizioni seguenti:

- sono stati raccolti tra il 20 febbraio e il 18 maggio 2001 da animali donatori della specie bovina che durante questo periodo hanno soggiornato costantemente presso aziende situate nelle province di Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant o Limburg e sono rispettati i seguenti requisiti:
 - le aziende sono situate in una zona in cui negli ultimi 12 mesi non si sono manifestati focolai di afta epizootica entro un raggio di 30 km dall'azienda,
 - nessun animale di tali aziende è stato vaccinato contro l'afta epizootica,
 - tutti gli animali di specie sensibili delle aziende in questione sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame clinico per l'individuazione dell'afta epizootica svolto sotto la responsabilità del veterinario ufficiale,
- sono stati raccolti tra il 20 febbraio e il 31 maggio 2001 da animali donatori che durante questo periodo hanno soggiornato costantemente presso aziende situate nelle province di Drenthe, Groningen, Friesland, Utrecht, Flevoland, Overijssel o Gelderland e sono rispettati i seguenti requisiti:
 - le aziende non sono situate in una delle zone stabilite ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE,
 - le aziende non sono situate in una delle zone di vaccinazione stabilite ai sensi della decisione 2001/246/CE, modificata dalla decisione 2001/279/CE,
 - le aziende sono situate in una zona in cui negli ultimi 12 mesi non si sono manifestati focolai di afta epizootica entro un raggio di 30 km dall'azienda,

- nessun animale in nessuna delle aziende presso le quali l'animale donatore ha risieduto nel corso del periodo di cui al secondo trattino è stato vaccinato contro l'afta epizootica,
 - l'animale donatore della specie bovina è stato sottoposto con esito negativo ad un esame sierologico per l'individuazione di anticorpi contro il virus dell'afta epizootica, svolto su campioni prelevati sotto la responsabilità del veterinario ufficiale.
- b) Gli embrioni surgelati conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a) sono soggetti ai requisiti di certificazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5.»
- 3) L'articolo 12 bis è sostituito dal testo seguente:
- «Articolo 12 bis*
1. I Paesi Bassi provvedono affinché sia vietata la spedizione verso altri Stati membri di animali vivi di specie sensibili all'afta epizootica provenienti dalle zone del proprio territorio non elencate nell'allegato I o nell'allegato II.
2. In deroga al disposto del paragrafo 1, le autorità competenti del luogo di spedizione possono autorizzare il trasporto di bovini e suini vivi da una stessa azienda situata nelle province di Friesland, Groningen, Drenthe e Flevoland direttamente ad un macello situato in un altro Stato membro a fini di abbattimento immediato, previa notifica alle autorità veterinarie centrali del luogo di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito.
3. In deroga al disposto del paragrafo 1, le autorità competenti del luogo di spedizione possono autorizzare il trasporto verso altri Stati membri di animali della specie bovina e suina provenienti dalle zone dei Paesi Bassi situate nelle province di Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant e Limburg, nella parte della provincia di Gelderland situata a sud del fiume Rijn-Waal-Merwede tra il confine con la Germania e il confine con la provincia Zuid-Holland e nella parte della provincia di Utrecht situata ad ovest dell'autostrada A27, previa notifica alle autorità veterinarie centrali del luogo di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito.»
- 4) All'articolo 14, la data è sostituita dal «29 giugno 2001».
- 5) Nell'allegato I, la dicitura
- «La zona di protezione e di sorveglianza di Oene-Oosterwolde- Kootwijkerbroek, compresa la zona di vaccinazione di Noord-Veluwe, nelle province di Gelderland, Flevoland,

Utrecht e Overijssel, nonché la zona di protezione e di sorveglianza nelle province di Friesland e Groningen.»

è sostituita dal testo seguente:

«La zona di sorveglianza di Oene-Kootwijkerbroek, compresa la zona di vaccinazione di Noord-Veluwe, nelle province di Gelderland, Utrecht e Overijssel.»

6) Nell'allegato II, la dicitura

«— La provincia di Drenthe,

— le province di Friesland e Groningen, eccetto le zone di queste province elencate nell'allegato I,

— le province di Overijssel e Flevoland, eccetto le zone di queste province elencate nell'allegato I,

— la provincia di Utrecht ad est dell'autostrada A27, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I,

— le zone della provincia di Gelderland situate a nord del fiume Rijn-Waal-Merwede tra la frontiera con la Germania ed il confine con la provincia di Zuid-Holland, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I.»

è sostituita dal testo seguente:

«— La provincia di Overijssel, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I,

— la provincia di Utrecht ad est dell'autostrada A27, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I,

— le zone della provincia di Gelderland situate a nord del fiume Rijn-Waal-Merwede tra la frontiera con la Germania ed il confine con la provincia di Zuid-Holland, eccetto le zone di questa provincia elencate nell'allegato I.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 29 maggio 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE N. 3/2001 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE

del 10 maggio 2001

che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione del Regno di Swaziland per quanto riguarda la fabbricazione di filati ad anima detti «core yarn»

(2001/409/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

DECIDE:

visto l'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 1 dell'allegato V,

Articolo 1

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 della decisione 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie valide dal 2 agosto 2000 ⁽¹⁾, prevede che le disposizioni commerciali dell'accordo di cooperazione ACP-CE, compreso il protocollo n. 1 dell'allegato V relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, si applichino a decorrere dal 2 agosto 2000.
- (2) A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.
- (3) Il 22 novembre 2000 gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, per conto del Regno di Swaziland, una richiesta di deroga alle norme di origine del protocollo per quanto riguarda un quantitativo annuo di 1 900 t di filati ad anima detti «core yarn» che saranno prodotti da tale paese per un periodo di 5 anni.
- (4) La deroga richiesta soddisfa le condizioni pertinenti di cui all'articolo 38, paragrafi 5 e 6, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di industrie esistenti, il fatto che il richiedente sia uno Stato senza sbocco sul mare, l'inapplicabilità delle norme sul cumulo dell'origine e il livello del valore aggiunto nel processo di fabbricazione in Swaziland.
- (5) La deroga non può essere concessa per il totale dei quantitativi richiesti poiché l'industria tessile è un settore sensibile.
- (6) Dati i quantitativi limitati delle importazioni in oggetto, la deroga non arrecherà grave pregiudizio ad un'industria comunitaria ben avviata, a condizione che siano rispettate alcune condizioni relative ai quantitativi, alla sorveglianza e alla durata.
- (7) Ai sensi dell'articolo 38, è pertanto possibile concedere una deroga allo Swaziland per quanto riguarda i filati ad anima detti «core yarn» per un quantitativo pari a 1 400 t/anno e per un periodo di 5 anni,

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'allegato V all'accordo di partenariato ACP-CE, i filati ad anima detti «core yarn» dei codici SA 5206.22, 5206.42, 5402.52 e 5402.62 fabbricati in Swaziland con materie non originarie sono considerati originari di questo paese alle condizioni precisate nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato alla presente decisione, importati nella Comunità dallo Swaziland tra il 1° aprile 2001 e il 31 marzo 2006.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel contingente corrispondente.

Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale.

Fintantoché lo consentano le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai suddetti quantitativi.

⁽¹⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

Articolo 4

Le autorità doganali dello Swaziland adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione devono farvi riferimento. Ogni tre mesi, le autorità competenti dello Swaziland inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

«Deroga — decisione n. 3/2001».

Articolo 6

Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive

competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° aprile 2001.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2001.

*Per il Comitato di cooperazione doganale
ACP-CE*

I Presidenti

Michel VANDEN ABEELE

Peter O. OLE NKURAIYIA

ALLEGATO

Swaziland

N. d'ordine	Codice SA	Descrizione delle merci	Periodo	Quantitativi
09.1698	5206.22	Filati ad anima detti «core yarn»	1.4.2001-31.3.2002	1 400 t
	5206.42		1.4.2002-31.3.2003	1 400 t
	5402.52		1.4.2003-31.3.2004	1 400 t
	5402.62		1.4.2004-31.3.2005	1 400 t
			1.4.2005-31.3.2006	1 400 t